

Allegato n. 1
Deliberazione n. 1377
Riunione del 25 GIU 2008



**REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE
TERRITORIALI DEL CONI**
-
NUOVA FORMULAZIONE

INDICE

TITOLO I.....	5
DEFINIZIONE E STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	5
Articolo 1 - Organizzazione Territoriale	5
Articolo 2 - Definizione	5
Articolo 3 - Comitato Regionale.....	5
Articolo 4 - Scuola Regionale dello Sport	5
Articolo 5 - Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali.....	6
Articolo 6 - Comitato Provinciale	6
Articolo 7 - Fiduciari Locali.....	6
Articolo 8 - Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali	6
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 9 - Requisiti	6
Articolo 10 - Rappresentanza di Atleti e Tecnici Sportivi nei Consigli Regionali e Provinciali e nelle Giunte Regionali e Provinciali	7
Articolo 11 - Ineleggibilità.....	7
Articolo 12 - Incompatibilità.....	7
Articolo 13 - Forma delle cariche.....	7
Articolo 14 - Durata delle cariche	7
Articolo 15 - Gratuità delle cariche	8
Articolo 16 - Decadenze	8
Articolo 17 - Presidenza Onoraria	8
Articolo 18 - Integrazioni delle cariche vacanti	8
Articolo 19 - Vacanza temporanea del Presidente delle Strutture Territoriali	9
TITOLO III.....	9
ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI.....	9
CAPO I - ORGANI E STRUTTURE REGIONALI	9
Articolo 20 - Il Presidente del Comitato Regionale - Compiti.....	9
Articolo 21 - Il Consiglio Regionale - Composizione	10
Articolo 22 - Il Consiglio Regionale - Compiti.....	11
Articolo 23 - La Giunta Regionale - Composizione.....	11
Articolo 24 - La Giunta Regionale - Compiti.....	12
Articolo 25 - Il Segretario del Comitato Regionale - Nomina	12
Articolo 26 - Il Segretario del Comitato Regionale - Compiti	13
Articolo 27 - Il Consulente Regionale per l'Impiantistica Sportiva - Nomina	13
Articolo 28 - Il Consulente Regionale per l'Impiantistica Sportiva - Compiti	13
Articolo 29 - Il Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva.....	14
Articolo 30 - Il Coordinatore Tecnico Regionale - Nomina	14
Articolo 31 - Il Coordinatore Tecnico Regionale - Compiti	14
Articolo 32 - Lo Staff Tecnico Regionale	14
Articolo 33 - La Scuola Regionale dello Sport - Finalità ed attività.....	15
Articolo 34 - La Scuola Regionale dello Sport - Struttura e funzioni.....	15
Articolo 35 - La Scuola Regionale dello Sport - Accreditamento	17
Articolo 36 - La Scuola Regionale dello Sport - Gestione economica	17
Articolo 37 - La Scuola Regionale dello Sport - Norma di rinvio	17
Articolo 38 - La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Composizione e funzionamento.....	17

Articolo 39 - La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Compiti..	18
CAPO II - ORGANI E STRUTTURE PROVINCIALI	18
Articolo 40 - Il Presidente del Comitato Provinciale - Compiti	18
Articolo 41 - Il Consiglio Provinciale - Composizione	19
Articolo 42 - Il Consiglio Provinciale - Compiti	20
Articolo 43 - La Giunta Provinciale - Composizione	20
Articolo 44 - La Giunta Provinciale - Compiti	21
Articolo 45 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Nomina.....	22
Articolo 46 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Compiti.....	22
Articolo 47 - Il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva - Nomina.....	22
Articolo 48 - Il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva - Compiti.....	22
Articolo 49 - Il Coordinatore Tecnico Provinciale - Nomina	23
Articolo 50 - Il Coordinatore Tecnico Provinciale - Compiti	23
Articolo 51 - Lo Staff Tecnico Provinciale	23
Articolo 52 - I Fiduciari Locali - Nomina	24
Articolo 53 - I Fiduciari Locali - Compiti	24
CAPO III - NORME PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ..	24
Articolo 54 - Comitati Provinciali di Trento e Bolzano	24
CAPO IV - NORME PER LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA	24
Articolo 55 - Comitato Regionale CONI Valle d'Aosta	24
Articolo 56 - Norma di rinvio.....	25
TITOLO IV	25
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI.....	25
Articolo 57 - Riunioni ordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale.	25
Articolo 58 - Riunioni straordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale.....	25
Articolo 59 - Riunioni ordinarie della Giunta Regionale e Provinciale	26
Articolo 60 - Riunioni straordinarie della Giunta Regionale e Provinciale.....	26
Articolo 61 - Norme comuni per le riunioni delle strutture territoriali.....	26
Articolo 62 - Validità delle riunioni.....	26
Articolo 63 - Rappresentanza per delega	26
Articolo 64 - Validità dei provvedimenti	26
Articolo 65 - Forma e ratifica dei provvedimenti	27
Articolo 66 - Controlli sulle strutture territoriali.....	27
TITOLO V	27
CONFERENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.....	27
Articolo 67 - Definizione	27
Articolo 68 - Requisiti	28
Articolo 69 - Decadenza.....	28
Articolo 70 - Integrazione delle cariche vacanti	28
Articolo 71 - Il Presidente	28
Articolo 72 - I Componenti.....	28
Articolo 73 - Compiti	29
TITOLO VI	29
LE ASSEMBLEE ELETTIVE	29
CAPO I - ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE	
STRUTTURE TERRITORIALI	29
Articolo 74 - Elezioni Rappresentanti Territoriali	29
Articolo 75 - Organi.....	29
Articolo 76 - Presidente dell'Assemblea.....	30

Articolo 77 - Segretario dell'Assemblea	30
Articolo 78 - Commissione Verifica Poteri – Nomina.....	30
Articolo 79 - Commissione Verifica Poteri - Compiti	30
Articolo 80 - Scrutatori	31
Articolo 81 - Procedure per la presentazione delle candidature.....	31
Articolo 82 - Modalità di votazione	31
CAPO II - ASSEMBLEE ELETTIVE DEI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI	32
Articolo 83 - L'Assemblea Elettiva Regionale ordinaria e straordinaria.....	32
Articolo 84 - L'Assemblea Elettiva Provinciale ordinaria e straordinaria.....	32
Articolo 85 - Organi.....	32
Articolo 86 - Presidente dell'Assemblea.....	32
Articolo 87 - Segretario dell'Assemblea	32
Articolo 88 - La Commissione Verifica Poteri - Nomina.....	33
Articolo 89 - La Commissione Verifica Poteri - Compiti.....	33
Articolo 90 - Scrutatori	33
Articolo 91 - Ufficio Elettorale Centrale	33
Articolo 92 - Procedure.....	34
Articolo 93 - Indizione e Convocazione	34
Articolo 94 - Partecipazione	34
Articolo 95 - Diritto a voto	34
Articolo 96 - Rappresentanza per delega nelle Assemblee elettive	35
Articolo 97 - Validità delle Assemblee elettive	35
Articolo 98 - Procedure per la presentazione delle candidature.....	35
Articolo 99 - Relazione programmatica	36
Articolo 100 - Sistemi e procedure di votazione.....	36
Articolo 101 - Maggioranze elettive	36
Articolo 102 - Gestione provvisoria - Passaggio delle consegne	36
CAPO III – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI SPORTIVI	36
Articolo 103 - Modalità	36
Articolo 104 - Candidature.....	37
Articolo 105 - Norme di rinvio	37
CAPO IV - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI	37
Articolo 106 - Modalità	37
Articolo 107 - Candidature	38
Articolo 108 - Norma di rinvio	38
CAPO V - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA	38
Articolo 109 - Modalità	38
Articolo 110 - Candidature	39
Articolo 111 - Norma di rinvio	39
CAPO VI - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL CONI	39
Articolo 112 - Modalità	39
Articolo 113 - Candidature	39
Articolo 114 - Norma di rinvio	40

TITOLO I

DEFINIZIONE E STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 - Organizzazione Territoriale

L'organizzazione territoriale è costituita da:

- a) Comitati Regionali;
- b) Comitati Provinciali;
- c) Fiduciari Locali.

Articolo 2 - Definizione

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali sono strutture periferiche del CONI e lo rappresentano sul territorio.

Articolo 3 - Comitato Regionale

3.1 Il Comitato Regionale è costituito dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Regionale;
- c) il Consiglio Regionale.

3.2 Presso ogni Comitato Regionale è nominato dalla Giunta Nazionale un Revisore Contabile.

Articolo 4 - Scuola Regionale dello Sport

4.1 Identità - Le Scuole Regionali dello Sport (SRdS) sono strutture dei Comitati Regionali del CONI deputate all'attività di formazione, documentazione, ricerca scientifica e diffusione culturale in ambito sportivo. Esse seguono le linee scientifiche, didattiche e metodologiche, i contenuti ed i programmi delle attività definiti dalla Scuola centrale dello Sport e rappresentano il riferimento culturale e formativo sul territorio di competenza.

Le SRdS costituiscono il contesto culturale in cui le esperienze sviluppate sul territorio, le diverse risorse e le professionalità disponibili ed operanti nella regione, si incontrano, si confrontano e trovano il punto di raccordo e di sintesi.

4.2 Istituzione - Le SRdS sono istituite dalla Giunta Nazionale, su proposta del Segretario Generale, previo parere della Direzione competente.

4.3 Documentazione - L'istituzione della SRdS è promossa dal Presidente del Comitato Regionale che deve inviare alla Direzione competente il verbale della Conferenza dei Presidenti Provinciali sulla costituenda SRdS attestante:

- a) la volontà di istituire la SRdS per far fronte alle necessità formative e culturali del territorio;
- b) l'indicazione della sede individuata;
- c) l'indicazione, qualora possibile, delle istituzioni già disponibili a collaborare all'attività della SRdS;
- d) la struttura organizzativa, come prevista dal presente regolamento al successivo articolo 34.

4.4 La struttura e il funzionamento delle SRdS è regolato dai successivi articoli 33 - 37.

Articolo 5 - Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali

5.1 Presso ogni Comitato Regionale è istituita la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI con compiti di indirizzo politico e di supporto gestionale nel perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

5.2 La composizione e i compiti della Conferenza dei Presidenti Provinciali è regolata dai successivi articoli 38 e 39.

Articolo 6 - Comitato Provinciale

6.1 Il Comitato Provinciale è costituito dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta Provinciale;
- c) il Consiglio Provinciale.

6.2 Presso ogni Comitato Provinciale è nominato dalla Giunta Nazionale un Revisore Contabile.

Articolo 7 - Fiduciari Locali

7.1 Assicurano sia rapporti a livello locale, con le Società Sportive e le Amministrazioni locali, sia il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

7.2 La nomina e i compiti dei Fiduciari Locali sono regolate dai successivi articoli 52 e 53.

Articolo 8 - Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali

8.1 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 dello Statuto del CONI è istituita la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali (già Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale) con compiti di rappresentanza, coordinamento e propositivi delle istanze territoriali.

8.2 La composizione e il funzionamento della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali sono regolati dal successivo Titolo V.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9 - Requisiti

Per potersi candidare alle elezioni di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o essere nominato quale componente della Giunta Regionale o Provinciale si deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto del CONI, ossia:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) del Coni, o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

inoltre per potersi candidare è necessario:

- d) essere stati tesserati per almeno 2 anni ad una FSN, ad una DSA, ad un EPS o ad una AB riconosciuta dal CONI; ovvero
- e) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi dei Comitati territoriali del CONI; ovvero
- f) aver ricoperto per almeno due anni incarichi presso gli organi direttivi di FSN, di DSA, di EPS o di AB.

Articolo 10 - Rappresentanza di Atleti e Tecnici Sportivi nei Consigli Regionali e Provinciali e nelle Giunte Regionali e Provinciali

10.1 Nell'ambito dei Consigli Regionali e Provinciali deve essere garantita la rappresentanza di almeno 2 Atleti ed 1 Tecnico Sportivo.

10.2 Nell'ambito delle Giunte Regionali e Provinciali deve essere garantita la rappresentanza di 1 Atleta ed 1 Tecnico Sportivo.

10.3 I rappresentanti delle suddette categorie sono eletti dagli Atleti e dai Tecnici Sportivi rappresentanti dei Comitati Regionali e Provinciali delle FSN e delle DSA convocati nelle rispettive Assemblee, o designati negli altri casi.

Articolo 11 - Ineleggibilità

Sono ineleggibili e comunque non possono fare parte delle strutture territoriali coloro i quali, pur in possesso dei requisiti previsti all' articolo 9, abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo, somministrazione di sostanze o di metodi che alterano le prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Articolo 12 - Incompatibilità

12.1 La carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa sportiva, sia elettiva che non, a livello territoriale in seno alle FSN, alle DSA, agli EPS, alle AB, alle Società e Associazioni Sportive affiliate e/o riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

12.2 Sono escluse dalle incompatibilità le cariche onorarie e commissariali appositamente conferite.

12.3 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in posizione di incompatibilità, entro quindici giorni deve porre in essere tutti gli atti necessari per far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.

12.4 Nel caso in cui l'incompatibilità e la conseguente decadenza riguardi il Presidente del Comitato, anche i componenti della Giunta e tutte le Commissioni di nomina decadono automaticamente.

12.5 La Giunta Nazionale provvederà a nominare un Reggente fino all'espletamento dell'Assemblea elettiva straordinaria di cui agli articoli del Titolo VI, Capo II.

Articolo 13 - Forma delle cariche

La composizione degli organi territoriali deve essere portata a conoscenza della Giunta Nazionale nella prima riunione utile, a cura della Direzione competente.

Articolo 14 - Durata delle cariche

14.1 La carica di Presidente ha la durata di un quadriennio olimpico.

14.2 Tutte le altre cariche e le nomine previste dal presente Regolamento hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico. Per i soli incarichi di nomina è prevista la possibilità di revoca e successiva nuova nomina da parte dell'organo competente.

Articolo 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche di componenti degli organi, previsti dal presente Regolamento, all'interno dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 16 - Decadenze

16.1 I componenti delle strutture territoriali decadono nei casi di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 9;
- c) incompatibilità di cui all'articolo 12;
- d) scioglimento per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento Sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario straordinario a seguito di provvedimento della Giunta Nazionale.

16.2 Il Presidente decade in caso di approvazione del provvedimento di sfiducia da parte del Consiglio Regionale o Provinciale.

16.3 La Giunta del Comitato Regionale o Provinciale decade a seguito del venir meno, per qualsiasi motivo, del Presidente o della metà più uno dei componenti della Giunta stessa. Nel caso in cui il Presidente Provinciale venga eletto alla carica di Presidente Regionale, decade automaticamente dalla prima carica.

Articolo 17 - Presidenza Onoraria

17.1 E' istituita la figura del Presidente Onorario del Comitato Regionale o Provinciale del CONI.

17.2 Il Presidente Onorario Provinciale o Regionale viene nominato dalla Giunta Nazionale su proposta del Comitato Provinciale o Regionale.

17.3 Per essere proposto alla nomina quale Presidente Onorario si deve aver ricoperto la carica di Presidente di Comitato Provinciale e/o Regionale CONI per almeno tre quadrienni, anche non consecutivi.

Articolo 18 - Integrazioni delle cariche vacanti

18.1 In caso di cessazione dalla carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, la Giunta Nazionale nomina un Reggente o, nei casi previsti, un Commissario Straordinario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria convocata per il reintegro della carica.

18.2 Nel caso di istituzione di nuove province amministrative la Giunta Nazionale, sentito il Presidente Regionale, può nominare un Delegato fino alla costituzione del nuovo Comitato Provinciale.

18.3 Nel caso di cessazione della carica di componente la Giunta Regionale o Provinciale, il Presidente Regionale o Provinciale provvederà alla sostituzione.

18.4 Nel caso di cessazione della carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale, si dovrà provvedere alle sostituzioni seguendo le procedure tipiche di ciascuna categoria previa comunicazione da parte del Presidente del Comitato interessato alla Direzione competente.

18.5 In particolare nei casi in cui debba essere reintegrato un componente eletto del Consiglio, si dovrà procedere all'indizione della relativa Assemblea secondo le modalità previste al titolo VI capo II

Articolo 19 - Vacanza temporanea del Presidente delle Strutture Territoriali

In caso di assenza o impedimento non definitivi del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento di quest'ultimo vengono assunte dall'altro Vice Presidente.

TITOLO III

ORGANI E STRUTTURE TERRITORIALI

CAPO I - ORGANI E STRUTTURE REGIONALI

Articolo 20 - Il Presidente del Comitato Regionale - Compiti

20.1 Il Presidente del Comitato Regionale del CONI è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale e coordina la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI.

20.2 Il Presidente Regionale:

- a) rappresenta il CONI nella regione ai fini sportivi ed ha potere negoziale limitatamente nell'ambito dell'autonomia gestionale di cui all'articolo 18 dello Statuto;
- b) rappresenta il CONI presso le Istituzioni regionali e nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti CONI;
- c) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente, per quanto non previsto dalle disposizioni del CONI;
- d) entro 30 giorni dall'elezione, nomina i componenti della Giunta Regionale e tra questi individua i due Vice Presidenti fra i quali uno vicario;
- e) nomina o revoca i componenti della Giunta Regionale così come definiti al successivo articolo 23;
- f) assegna gli incarichi ai componenti della Giunta Regionale;
- g) convoca e coordina la Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI;
- h) nomina il Consulente e il Vice Consulente per l'impiantistica sportiva regionale;
- i) convoca e presiede gli Organi Collegiali del Comitato;
- j) in sinergia con il Segretario Generale o suo delegato individua le opportunità di sviluppo delle attività del Comitato e determina le strategie operative;
- k) promuove, coordina e attua iniziative a livello regionale avvalendosi delle FSN, DSA, EPS e delle AB per il perseguimento di una politica sportiva adeguata alle realtà locali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal CONI;
- l) presiede la Scuola Regionale dello Sport o propone alla Giunta Regionale la nomina a Presidente di altra persona;
- m) indirizza alla Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali proposte relative alle attività delle strutture stesse;
- n) promuove e coordina ogni iniziativa di promozione sportiva in rapporto con l'istituzione scolastica regionale;
- o) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della regione e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello regionale o interprovinciale al fine di favorire la definizione di piani territoriali dello sport;

- p) coordina, unitamente alla Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI, gli interventi attinenti le iniziative, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse interprovinciale;
- q) assicura, in base agli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e Regionali, d'intesa con la Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI, il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative degli organismi sportivi presenti sul territorio;
- r) esercita funzione di indirizzo e controllo sulla corretta esecuzione delle attività della struttura territoriale che presiede;
- s) indice l'Assemblea Elettiva, nella quale non ha diritto di voto, convocando, successivamente, il Consiglio Regionale nell'Assemblea stessa;
- t) convoca, per il tramite dei Presidenti Regionali delle FSN e delle DSA, l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Regionale del CONI strutture territoriali ed indice le eventuali elezioni integrative o registra le designazioni negli altri casi;
- u) convoca l'Assemblea delle DSA a livello regionale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Regionale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- v) convoca l'Assemblea degli EPS a livello regionale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Regionale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- w) convoca l'Assemblea delle AB a livello regionale per l'elezione del loro rappresentante nel Consiglio Regionale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- x) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI.

Articolo 21 - Il Consiglio Regionale - Composizione

21.1. Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede;
- b) dai Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI presenti sul territorio regionale;
- c) dai Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente, delle strutture regionali delle FSN riconosciute dal CONI e presenti sul territorio;
- d) da tre rappresentanti delle DSA riconosciute dal CONI presenti sul territorio regionale;
- e) da cinque rappresentanti degli EPS riconosciuti dal CONI presenti sul territorio regionale;
- f) da un rappresentante delle AB riconosciute dal CONI presenti sul territorio regionale;
- g) da due rappresentanti degli Atleti e uno dei Tecnici Sportivi presenti sul territorio regionale;

21.2 Alle riunioni partecipano senza diritto di voto:

- a) i componenti di Giunta non facenti parte di diritto del Consiglio;
- b) i Delegati CONI nominati nelle nuove province amministrative;
- c) il Segretario del Comitato Regionale che ne redige il verbale;
- d) il Coordinatore Tecnico Regionale;
- e) il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva e il suo vice;
- f) il Presidente della Scuola Regionale dello Sport qualora non presente di diritto nel Consiglio Regionale;

- g) i Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente delle DSA riconosciute dal CONI, presenti sul territorio regionale, e non già componenti con diritto di voto;
- h) i Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente degli EPS riconosciuti dal CONI, presenti sul territorio regionale, e non già componenti con diritto di voto;
- i) il Revisore Contabile;
- j) il Presidente Onorario;
- k) quanti altri il Presidente del Comitato Regionale CONI ritiene di invitare in base agli argomenti da trattare.

Articolo 22 - Il Consiglio Regionale - Compiti

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge, convocato in Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria, il Presidente del Comitato Regionale;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive presso le Istituzioni regionali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal CONI;
- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base regionale, delle attività sportive, con particolare attenzione:
 - all'incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione;
 - alla tutela sanitaria delle attività sportive;
 - alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici, organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi formulati dal CONI e avvalendosi della SRdS;
- d) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CONI, dei contributi erogati da terzi e delle risorse alternative reperite a sostegno delle attività sportive;
- e) collabora con le Istituzioni Regionali interessate allo sport;
- f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
- g) costituisce, su proposta del Presidente, al proprio interno Commissioni consultive di studio.

Articolo 23 - La Giunta Regionale - Composizione

23.1 La Giunta Regionale, nominata dal Presidente, è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato, che la presiede;
- b) dai Presidenti provinciali CONI esistenti nella Regione in numero pari al 50% degli stessi (calcolato per difetto);
- c) dal Presidente del Comitato Regionale Italiano Paralimpico;
- d) da 1 Atleta e da 1 Tecnico Sportivo;
- e) dai componenti nel numero di seguito precisato:
 - per le Regioni aventi fino a tre Province: 5 membri di cui 3 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS;
 - per le Regioni aventi fino a cinque Province: 6 membri di cui 4 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA e 1 agli EPS;
 - per le Regioni aventi fino a sette Province: 7 membri di cui 5 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS;
 - per le Regioni aventi fino a nove Province: 9 membri di cui 7 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS;
 - per le Regioni aventi oltre nove Province: 10 membri di cui 8 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS;

detti componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

23.2 Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto:

- a) il Segretario del Comitato Regionale che ne redige il verbale;
- b) il Revisore Contabile.

23.3 Alle riunioni altresì vengono convocati e partecipano, secondo gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, senza diritto di voto:

- a) il Presidente della Scuola Regionale dello Sport qualora non presente già in Giunta;
- b) il Coordinatore Tecnico Regionale;
- c) il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva o il suo vice;
- d) quanti altri il Presidente del Comitato Regionale ritiene opportuno invitare.

Articolo 24 - La Giunta Regionale - Compiti

La Giunta Regionale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio Regionale;
- b) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, degli atleti e dei tecnici sportivi del territorio;
- c) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- d) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal CONI per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso risorse e proventi reperiti sul territorio nonché attraverso l'erogazione di servizi;
- e) delibera il budget annuale, le rimodulazioni in corso d'anno ed il conto consuntivo del Comitato secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- f) delibera il piano progettuale ed economico della Scuola Regionale dello Sport;
- g) nomina il Coordinatore Didattico Scientifico, il Segretario ed il Presidente della Scuola Regionale dello Sport nel caso sia persona diversa dal Presidente del Comitato Regionale;
- h) coordina, con il Presidente del Comitato Regionale, l'attività dei Comitati Provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività di interesse regionale;
- i) delibera, tenendo conto delle proposte della Conferenza Regionale, i programmi annuali verificandone la compatibilità finanziaria, e li trasmette poi alla competente Direzione del CONI per l'erogazione dei relativi fondi;
- j) affianca l'opera del Presidente Regionale per tutte le iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale in armonia con i fini istituzionali del CONI;
- k) dà esecuzione alle determinazioni del Consiglio Regionale;
- l) nomina, tra i componenti il Consiglio Regionale, la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie e straordinarie.

Articolo 25 - Il Segretario del Comitato Regionale - Nomina

25.1 Il Segretario del Comitato Regionale è nominato su proposta del Presidente Regionale, dal Segretario Generale, o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

25.2 L'incarico di Segretario del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica rappresentativa sportiva. La sopravvenuta incompatibilità deve essere risolta secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 3.

Articolo 26 - Il Segretario del Comitato Regionale - Compiti

Il Segretario del Comitato Regionale:

- a) partecipa, senza diritto a voto, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e alle riunioni di Giunta e di Consiglio Regionale e ne redige i relativi verbali;
- b) è responsabile del personale dipendente e del buon funzionamento del Comitato;
- c) coordina l'attività dei collaboratori, a qualunque titolo, in forza presso il Comitato;
- d) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni degli organi e delle strutture regionali ed è responsabile della esecuzione delle iniziative;
- e) collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato e per tutte le altre esigenze della struttura;
- f) è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del CONI;
- g) è responsabile delle registrazioni contabili, della conservazione dei libri obbligatori e di tutti gli atti del Comitato;
- h) è responsabile dei beni e delle strutture presenti nel Comitato;
- i) è responsabile della predisposizione e della trasmissione di tutti gli atti a firma del Presidente previsti dal presente Regolamento;
- j) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI.

Articolo 27 - Il Consulente Regionale per l'Impiantistica Sportiva - Nomina

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva, Architetto o Ingegnere, con esperienza specifica nel settore, è nominato dal Presidente Regionale, che dovrà anche nominare un Vice in possesso degli stessi requisiti.

Articolo 28 - Il Consulente Regionale per l'Impiantistica Sportiva - Compiti

28.1 Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva:

- a) opera su mandato del Presidente del Comitato Regionale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi centrali del CONI;
- b) coordina l'attività tecnica dei Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva;
- c) presiede la Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR);
- d) affianca l'opera delle strutture del Comitato Regionale in materia di impiantistica sportiva;
- e) predispone pareri, ricerche, programmi e svolge attività di consulenza per l'impiantistica sportiva;
- f) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI in materia.

28.2 Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa di legge vigente in materia e dalle norme emanate dal CONI in merito all'impiantistica sportiva.

28.3 E' affiancato da un Vice tenuto al rispetto degli stessi obblighi del Consulente.

Articolo 29 - Il Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva

29.1 A seguito di delibera della Giunta Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali possono avvalersi della collaborazione professionale di un Architetto, di un Ingegnere o di un Geometra, quale esperto in materia impiantistica sportiva.

29.2 Al Tecnico sono demandati compiti:

- a) di studio conoscitivo sulla situazione del sistema impiantistico regionale;
- b) di consulenza impiantistica verso gli enti pubblici, le società sportive e i privati;
- c) di supporto ad iniziative di formazione in materia e alla attività della Commissione Impianti Sportivi Regionale;
- d) di collaborazione con i Consulenti per l'impiantistica sportiva del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali della regione;
- e) ulteriori, attinenti la materia, identificati dal Presidente Regionale.

Articolo 30 - Il Coordinatore Tecnico Regionale - Nomina

30.1 Il Coordinatore Tecnico Regionale è nominato, su proposta del Presidente Regionale, dalla Giunta Regionale.

Successivamente alla nomina il Comitato ne dà formale comunicazione, corredata dal curriculum per la verifica dei titoli e delle professionalità, alla Direzione competente che a sua volta ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

30.2 Il Coordinatore Tecnico Regionale viene individuato tra gli operatori del settore dello sport presenti nel territorio regionale che siano in possesso di specifiche competenze culturali, tecniche ed organizzative in campo sportivo.

Articolo 31 - Il Coordinatore Tecnico Regionale – Compiti

Il Coordinatore Tecnico Regionale:

- a) supporta gli organi del Comitato Regionale fornendo loro elementi, documentazioni ed indicatori per la progettazione, la programmazione e l'attuazione della politica sportiva nella regione;
- b) rappresenta il riferimento regionale per l'attuazione dei programmi promozionali e tecnico sportivi che vengono realizzati a livello territoriale;
- c) si avvale delle competenze tecniche, organizzative, professionali e culturali rappresentate nello Staff Tecnico Regionale;
- d) coordina e armonizza le programmazioni tecniche per il migliore conseguimento degli obiettivi a livello regionale;
- e) collabora sul piano tecnico-organizzativo con gli Organismi Sportivi e le Istituzioni della Scuola rappresentati a livello regionale;
- f) predispone il report tecnico consuntivo delle attività realizzate in regione secondo gli indicatori assegnati;
- g) valuta, insieme alla Scuola Regionale dello Sport, la congruenza delle sue attività rispetto ai fabbisogni formativi individuati in regione;

Articolo 32 - Lo Staff Tecnico Regionale

32.1 Il Coordinatore Tecnico Regionale si avvale dello Staff Tecnico Regionale per lo svolgimento della sua attività.

32.2 Lo Staff Tecnico Regionale è composto dai Coordinatori Tecnici Provinciali e eventuali esperti.

32.3 Gli esperti sono individuati dal Presidente in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Regionale per la successiva nomina da parte della Giunta Regionale.

Successivamente alla nomina il Comitato ne da formale comunicazione, corredata dai curriculum per la verifica dei titoli e delle professionalità, alla Direzione competente.

Articolo 33 - La Scuola Regionale dello Sport - Finalità ed attività

33.1 Finalità - Alle SRdS compete soddisfare le esigenze formative ed informative di tutte le figure e gli operatori che agiscono in ambito sportivo sul territorio di competenza:

- a) dirigenti del CONI, delle FSN/DSA/EPS/AB e delle Associazioni e Società sportive;
- b) tecnici del CONI, delle FSN/DSA/EPS/AB e delle Associazioni e Società sportive;
- c) collaboratori, dipendenti o volontari, del CONI, delle FSN/DSA/EPS/AB, delle Associazioni e Società sportive.

Le SRdS collaborano, forniscono consulenza e realizzano corsi di formazione per figure professionali dello sport sul territorio in sinergia con gli Enti Locali e le Istituzioni.

33.2 Attività - Le SRdS operano nell'ambito degli indirizzi dettati dalla Direzione competente che si avvale del supporto della Scuola dello Sport per quanto riguarda la definizione delle linee guida, dei contenuti scientifici, didattici e metodologici e la valutazione degli specifici programmi.

Svolgono le seguenti attività:

- a) curano l'acquisizione ed il miglioramento continuo delle competenze di dirigenti, tecnici e collaboratori all'interno del sistema sportivo territoriale;
- b) svolgono attività di diffusione di cultura sportiva, con particolare riferimento ai progetti istituzionali di promozione dello sport e alla pratica sportiva giovanile sul territorio, attraverso iniziative quali seminari e convegni;
- c) si pongono come elemento di coordinamento delle diverse risorse professionali in ambito sportivo, coordinando i docenti e gli esperti presenti sul territorio;
- d) realizzano, in sinergia con i rappresentanti degli Enti Locali e delle Istituzioni del territorio, corsi di formazione per figure professionali in ambito sportivo;
- e) svolgono attività di ricerca in collegamento con la Scuola dello Sport ed in relazione alle necessità del territorio;
- f) coordinano la raccolta di pubblicazioni, documenti, ricerche e filmati interessanti il mondo dello sport rendendoli disponibili agli operatori del territorio.

Articolo 34 - La Scuola Regionale dello Sport - Struttura e funzioni

34.1 Il Presidente della SRdS è il Presidente del Comitato Regionale.

Lo stesso può proporre alla Giunta Regionale la nomina di altra persona alla carica di Presidente della SRdS. In tal caso il Presidente del Comitato Regionale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo della SRdS.

34.2 Il Presidente della SRdS:

- a) rappresenta la SRdS;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

34.3 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei componenti il Consiglio stesso nel corso della prima riunione utile.

34.4 Il Consiglio Direttivo – Composizione: il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dalla Conferenza dei Presidenti Provinciali e da un eventuale rappresentante designato dalla Regione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo e senza diritto di voto:

- il Coordinatore Didattico Scientifico;
- il Segretario della SRdS;
- i rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni locali con le quali siano in corso attività di collaborazione.

34.5 Il Consiglio Direttivo - Compiti:

- a) nomina, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- b) attraverso il Presidente del Comitato Regionale trasmette alla Direzione competente, entro i termini prefissati annualmente, i programmi delle attività, corredati dal piano di spesa relativo, e li presenta alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- c) propone il Coordinatore Didattico Scientifico alla Giunta Regionale per la nomina, previa comunicazione alla Direzione competente, che acquisisce il parere della Scuola dello Sport;
- d) costituisce e aggiorna l'Organico Didattico con l'inserimento di docenti ed esperti su proposta del Coordinatore Didattico Scientifico;
- e) approva accordi di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, previo parere della Direzione competente;
- f) nomina, all'occorrenza, Commissioni di studio e di consulenza su tematiche particolari nell'ambito delle finalità delle SRdS.

34.6 La Segreteria Didattico Organizzativa: le attività della SRdS si esplicano attraverso la Segreteria Didattico Organizzativa (SDO) che cura la progettazione e la realizzazione dei programmi delle attività.

34.7 SDO - Composizione: la SDO è composta dal Coordinatore Didattico Scientifico (CDS) e dal Segretario della SRdS.

34.8 Il Coordinatore Didattico Scientifico - Il CDS è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che sono in possesso di precisi requisiti e competenze professionali nel campo della formazione e del management, previa comunicazione alla Direzione competente che acquisisce il parere della Scuola dello Sport.

34.9 Il Coordinatore Didattico Scientifico – Compiti:

- a) coordina la SDO;
- b) riceve dal Consiglio Direttivo indicazioni in relazione alle esigenze formative del territorio ed agli obiettivi da raggiungere;
- c) valuta, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, assieme allo Staff Tecnico, gli indicatori sulle attività condotte a livello territoriale ai fini della progettazione e della programmazione degli interventi formativi necessari e la loro congruenza rispetto agli obiettivi dati;
- d) predispone i programmi delle attività della SRdS che propone al Consiglio Direttivo, corredati dal piano di spesa e dalle relative relazioni;
- e) segnala al Consiglio Direttivo docenti e esperti individuati tra insegnanti e/o professionisti con competenze specifiche nelle materie trattate;
- f) provvede alla progettazione dei programmi di formazione e aggiornamento dei docenti della SRdS anche avvalendosi della collaborazione di componenti l'Organo Didattico;
- g) si avvale del Segretario della SRdS per l'esecuzione e la realizzazione dei programmi delle attività;
- h) si rapporta con il Responsabile didattico della SdS rispetto alle reciproche competenze;
- i) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

34.10 Incompatibilità del CDS - L'incarico di Coordinatore Didattico Scientifico è incompatibile con il ruolo di Segretario di Comitato Regionale e Provinciale CONI.

34.11 Il Segretario della SRdS – E' nominato dalla Giunta Regionale su indicazione del Presidente del Comitato Regionale, sentito il parere del Presidente della SRdS.

Compiti del Segretario della SRdS - Il Segretario:

- a) predisporre e cura tutti gli atti istruttori necessari per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo, raccordandosi con il Segretario del Comitato Regionale per gli aspetti amministrativi, ed è responsabile della realizzazione dei programmi della SRdS;
- b) collabora con il Coordinatore Didattico Scientifico per l'attuazione delle linee programmatiche della Scuola stessa e per tutte le altre esigenze della struttura;
- c) rende esecutivi i programmi delle attività approvati dalla Giunta Regionale;
- d) predisporre e trasmette gli atti al Segretario del Comitato Regionale, che resta comunque il responsabile dal punto di vista amministrativo-contabile di tutti i procedimenti;
- e) mantiene aggiornato l'elenco dei componenti l'Organico Didattico e degli interventi formativi e informativi;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali.

34.12 Organico Didattico – Composizione: l'Organico Didattico è composto dai Docenti e dagli Esperti della SRdS.

34.13 Docenti - Sono Docenti coloro che vengono certificati dalla Scuola dello Sport sulla base dei requisiti e delle competenze necessarie e periodicamente aggiornati a cura della Scuola stessa, ove opportuno.

34.14 Gli Esperti – Gli Esperti sono individuati tra docenti universitari, professionisti o personalità in possesso di specifiche competenze culturali e scientifiche, che vengono occasionalmente chiamati a svolgere attività didattiche nell'ambito della SRdS.

Articolo 35 - La Scuola Regionale dello Sport - Accredimento

Le SRdS possono perseguire l'accrédimento presso gli Enti Locali per la formazione di figure professionali in ambito sportivo.

Articolo 36 - La Scuola Regionale dello Sport - Gestione economica

36.1 Bilancio – Le scritture contabili di entrata ed uscita delle attività della SRdS sono registrate sulle specifiche voci di bilancio del Comitato Regionale.

36.2 La Giunta Regionale, delibera il piano progettuale ed economico della SRdS presentato dal Presidente.

36.3 Esecutività - I programmi delle attività, approvati e finanziati dalla Giunta Regionale, vengono trasmessi dal Segretario del Comitato Regionale al Segretario della SRdS per l'esecutività.

Articolo 37 - La Scuola Regionale dello Sport - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di funzionamento relative ai Comitati Regionali e, per il funzionamento del Consiglio Direttivo alle norme relative al funzionamento della Conferenza dei Presidenti Provinciali previste all'articolo 38.

Articolo 38 - La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Composizione e funzionamento

38.1 La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI è composta dai Presidenti Provinciali in carica nei Comitati CONI e dai Delegati Provinciali di cui all'articolo 18 comma 2 della Regione di competenza.

38.2 Le riunioni della Conferenza sono coordinate dal Presidente Regionale del CONI e dallo stesso convocate ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

38.3 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comitato Regionale CONI, che redige il verbale delle riunioni.

38.4 Le riunioni sono considerate valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Regionale CONI.

38.5 Il Presidente Provinciale CONI, in caso di impedimento, può delegare uno dei due Vice Presidenti a partecipare alla Conferenza dei Presidenti Provinciali del CONI.

Articolo 39 - La Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali del CONI - Compiti

La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) propone programmi annuali in cooperazione e sinergia con i Comitati Provinciali;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nella Regione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale CONI, anche predisponendo programmi di attività in cooperazione con i Comitati Provinciali, le FSN, le DSA, gli EPS e AB e le istituzioni scolastiche regionali, in armonia con la politica sportiva deliberata dalla Giunta Nazionale del CONI;
- c) elabora proposte idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal CONI per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali, da attuare tramite iniziative del Comitato Regionale e/o dei Comitati Provinciali.

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE PROVINCIALI

Articolo 40 - Il Presidente del Comitato Provinciale - Compiti

40.1 Il Presidente del Comitato Provinciale del CONI è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale e componente della Conferenza Regionale dei Presidenti dei Comitati Provinciali CONI.

40.2 Il Presidente Provinciale:

- a) rappresenta il CONI nella Provincia ai fini sportivi e ha potere negoziale, limitatamente nell'ambito dell'autonomia gestionale di cui all'articolo 18 dello Statuto;
- b) rappresenta il CONI presso le Istituzioni provinciali e comunali e nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti CONI;
- c) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente, per quanto non previsto dalla normativa CONI;
- d) entro 30 giorni dall'elezione nomina i componenti della Giunta Provinciale e tra questi individua i due Vice Presidenti tra i quali uno vicario;
- e) nomina o revoca i componenti della Giunta Provinciale così come definiti al successivo articolo 43;
- f) assegna gli incarichi ai componenti della Giunta Provinciale;
- g) nomina il Consulente e il Vice Consulente per l'impiantistica sportiva provinciale;
- h) propone alla Giunta Provinciale i Fiduciari Locali, dei quali coordina l'attività;
- i) convoca e presiede gli organi collegiali del Comitato;
- j) promuove e coordina iniziative a livello provinciale, avvalendosi delle FSN, DSA, EPS e delle AB, per il perseguimento di una politica sportiva adeguata alle realtà locali, in armonia con gli indirizzi formulati dal CONI e dal Comitato Regionale;

- k) promuove e coordina ogni iniziativa di promozione dell'attività motoria sportiva in rapporto con le istituzioni scolastiche territoriali;
- l) sovrintende, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e dal Comitato Regionale del CONI, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport nella Provincia;
- m) indirizza proposte alla Conferenza Regionale dei Presidenti Provinciali CONI per l'attuazione della politica sportiva di programmazione dei servizi, di verifica dei risultati e delle altre attività degli organi del proprio Comitato;
- n) adempie alle vigenti disposizioni di legge, nazionali e regionali, in materia di impiantistica sportiva, alle indicazioni degli specifici regolamenti in materia ovvero delle convenzioni in atto con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- o) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Provincia e con ogni altro organismo competente in materia di sport;
- p) coordina gli interventi attinenti le iniziative, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse provinciale;
- q) emette i pareri tecnici che per legge sono demandati al CONI ai sensi del Regolamento per l'emissione dei Pareri di Competenza del CONI sugli interventi relativi all'Impiantistica Sportiva;
- r) esercita funzione di indirizzo e controllo sulla corretta esecuzione delle attività della struttura territoriale che presiede;
- s) indice l'Assemblea Elettiva, nella quale non ha diritto a voto, convocando, successivamente, il Consiglio Provinciale nell'Assemblea stessa;
- t) convoca, per il tramite dei Presidenti Provinciali delle FSN e delle DSA, l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio Provinciale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative, o registra le designazioni negli altri casi;
- u) convoca l'Assemblea delle DSA a livello provinciale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- v) convoca l'Assemblea degli EPS a livello provinciale per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio Provinciale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- w) convoca l'Assemblea delle AB a livello provinciale per l'elezione del loro rappresentante nel Consiglio Provinciale del CONI ed indice le eventuali elezioni integrative;
- x) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI.

Articolo 41 - Il Consiglio Provinciale - Composizione

41.1 Il Consiglio Provinciale è composto:

- a) dal Presidente Provinciale che lo presiede;
- b) dai Presidenti o Delegati Provinciali facenti funzione di Presidente delle strutture provinciali delle FSN riconosciute dal CONI presenti sul territorio;
- c) da tre rappresentanti delle DSA riconosciute dal CONI presenti sul territorio provinciale;
- d) da cinque rappresentanti degli EPS riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio provinciale;
- e) da un rappresentante delle AB riconosciute dal CONI e presenti sul territorio provinciale;

- f) da due rappresentanti degli Atleti e uno dei Tecnici Sportivi presenti sul territorio provinciale;

41.2 Alle riunioni partecipano senza diritto di voto:

- a) i componenti di Giunta non facenti parte di diritto del Consiglio;
- b) il Segretario del Comitato Provinciale che ne redige il verbale;
- c) il Coordinatore Tecnico Provinciale;
- d) il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva ed il suo Vice;
- e) i Fiduciari Locali;
- f) i Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente delle DSA riconosciute dal CONI presenti sul territorio provinciale non già componenti con diritto di voto;
- g) i Presidenti o Delegati facenti funzione di Presidente degli EPS riconosciute dal CONI e presenti sul territorio provinciale non già componenti con diritto di voto;
- h) il Revisore Contabile;
- i) il Presidente Onorario;
- j) quanti altri il Presidente Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Articolo 42 - Il Consiglio Provinciale - Compiti

Il Consiglio Provinciale:

- a) elegge, convocato in Assemblea Elettiva ordinaria o straordinaria, il Presidente del Comitato Provinciale;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive presso le istituzioni provinciali e comunali, in armonia con gli indirizzi e la politica sportiva formulati dal CONI;
- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base provinciale, delle attività sportive, con particolare attenzione:
 - all'incremento e alla gestione degli impianti sportivi;
 - alla tutela sanitaria;
 - all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici e organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale CONI e avvalendosi della SRdS;
- d) formula proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CONI, dei contributi erogati da terzi e delle risorse alternative reperite a sostegno delle attività sportive;
- e) collabora con le Istituzioni Provinciali interessate allo sport;
- f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
- g) costituisce, su proposta del Presidente, al proprio interno Commissioni consultive di studio.

Articolo 43 - La Giunta Provinciale - Composizione

43.1 La Giunta Provinciale, nominata dal Presidente, è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato Provinciale, che la presiede;
- b) dai componenti nel numero di seguito precisato:
 - per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti da 8 componenti di cui 4 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;

7m

BB

- per le province con popolazione superiore ai 500.000 abitanti da 9 componenti di cui 5 appartenenti FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;
- per le province con popolazione superiore a 1.000.000 da 10 componenti di cui 6 appartenenti alle FSN, 1 alle DSA, 1 agli EPS, 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo.

c) dal Presidente del Comitato Provinciale Italiano Paralimpico;

detti componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

43.2 Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto:

- a) il Segretario del Comitato Provinciale, che ne redige il verbale;
- b) il Revisore Contabile.

43.3 Alle riunioni altresì vengono convocati e partecipano, secondo gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, senza diritto di voto:

- a) il Coordinatore Tecnico Provinciale;
- b) il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva o il suo Vice;
- c) tre Fiduciari Locali cooptati dal Presidente del Comitato;
- d) quanti altri il Presidente del Comitato Provinciale ritiene di invitare.

Articolo 44 - La Giunta Provinciale - Compiti

La Giunta Provinciale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio Provinciale;
- b) nomina i Fiduciari Locali su proposta del Presidente del Comitato Provinciale e ne determina le linee operative nell'ambito del territorio Provinciale;
- c) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, degli atleti e dei tecnici sportivi del territorio;
- d) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- e) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal CONI per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso risorse e proventi reperiti sul territorio nonché attraverso l'erogazione di servizi;
- f) delibera il budget annuale, le rimodulazioni in corso d'anno ed il conto consuntivo del Comitato secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- g) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale coordinando la realizzazione di una autonoma politica sportiva territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Provinciale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale e del CONI;
- h) collabora per l'attuazione delle iniziative relative alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, all'incremento e alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia;
- i) predispone progetti di attività corredati da analitiche previsioni di spesa che, previo parere della Conferenza Regionale, e per il tramite del Comitato Regionale, trasmette alla Giunta Nazionale per l'approvazione ed il finanziamento;
- j) affianca l'opera del Presidente per tutte le altre iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Regionale e dal Consiglio Provinciale, in armonia con i fini istituzionali del CONI;
- k) dà esecuzione alle determinazioni del Consiglio Provinciale;

- l) nomina, tra i componenti il Consiglio Provinciale, la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie o straordinarie.

Articolo 45 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Nomina

45.1 Il Segretario del Comitato Provinciale è nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dal Segretario Generale o suo delegato, che ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

45.2 L'incarico di Segretario del Comitato Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica rappresentativa sportiva. La sopravvenuta incompatibilità deve essere risolta secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 3

Articolo 46 - Il Segretario del Comitato Provinciale - Compiti

Il Segretario del Comitato Provinciale:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e alle riunioni di Giunta e di Consiglio Provinciale e ne redige i relativi verbali;
- b) è responsabile del personale dipendente e del buon funzionamento del Comitato;
- c) coordina l'attività dei collaboratori, a qualunque titolo, in forza presso il Comitato;
- d) predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni degli organi e delle strutture Provinciali ed è responsabile della esecuzione delle iniziative;
- e) collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato approvate dal CONI e per tutte le altre esigenze della struttura;
- f) è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del CONI;
- g) è responsabile delle registrazioni contabili, della conservazione dei libri obbligatori e di tutti gli atti del Comitato;
- h) è responsabile dei beni e delle strutture presenti nel Comitato;
- i) è responsabile della predisposizione e della trasmissione di tutti gli atti a firma del Presidente previsti dal presente Regolamento;
- j) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e Regolamenti del CONI.

Articolo 47 - Il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva - Nomina

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva, Architetto o Ingegnere, con esperienza specifica nel settore, è nominato dal Presidente Provinciale, che dovrà nominare anche un Vice in possesso degli stessi requisiti.

Articolo 48 - Il Consulente Provinciale per l'Impiantistica Sportiva - Compiti

48.1 Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva:

- a) opera su mandato del Presidente del Comitato Provinciale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi centrali del CONI;
- b) rappresenta il CONI nelle Commissioni previste dalla vigente normativa secondo quanto disposto dai competenti Organi e Regolamenti CONI;
- c) collabora con il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva;
- d) partecipa alla Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR) e ne relaziona al Presidente del Comitato;

- e) istruisce le richieste e predispone i pareri tecnici che per legge sono demandati al CONI ai sensi del Regolamento per l'Emissione dei Pareri di Competenza del CONI sugli Interventi relativi all'Impiantistica Sportiva;
- f) predispone pareri, ricerche, programmi e svolge attività di consulenza per l'impiantistica sportiva;
- g) svolge ogni altro adempimento e compito demandatogli dai competenti Organi e dai Regolamenti del CONI in materia.

48.2 Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalle vigenti leggi in materia e dalle norme emanate dal CONI in merito all'impiantistica sportiva.

48.3 E' affiancato da un Vice tenuto agli stessi obblighi del Consulente.

Articolo 49 - Il Coordinatore Tecnico Provinciale - Nomina

49.1 Il Coordinatore Tecnico Provinciale è nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dalla Giunta Provinciale.

Successivamente alla nomina il Comitato ne dà formale comunicazione, corredata del curriculum per la verifica dei titoli e delle professionalità, alla Direzione competente che a sua volta ne dà formale comunicazione alla Giunta Nazionale.

49.2 Il Coordinatore Tecnico Provinciale viene individuato tra gli operatori del settore dello sport presenti nel territorio provinciale che siano in possesso di specifiche competenze culturali, tecniche ed organizzative in campo sportivo.

Articolo 50 - Il Coordinatore Tecnico Provinciale - Compiti

Il Coordinatore Tecnico Provinciale:

- a) supporta gli Organi del Comitato Provinciale fornendo loro elementi, documentazioni ed indicatori per la definizione dei programmi e dei progetti sportivi e per l'attuazione della politica sportiva nella provincia;
- b) rappresenta il riferimento provinciale per l'attuazione di programmi promozionali e tecnico sportivi che realizza con l'ausilio dei componenti lo Staff Tecnico Provinciale;
- c) propone alla Giunta Provinciale lo Staff Tecnico Provinciale e ne coordina l'attività sul territorio;
- d) svolge attività in collaborazione con gli Organismi sportivi e le Associazioni presenti sul territorio provinciale;
- e) verifica la congruità tra la programmazione tecnica, le allocazioni di bilancio, la disponibilità dei materiali, degli impianti e delle attrezzature, la disponibilità delle risorse umane, riferendone agli organi competenti;
- f) predispone il report tecnico consuntivo delle attività realizzate in provincia secondo gli indicatori assegnati;
- g) segnala alla Scuola Regionale dello Sport le necessità formative sul territorio;
- h) partecipa, in qualità di componente, alle attività dello Staff Tecnico Regionale.

Articolo 51 - Lo Staff Tecnico Provinciale

51.1 Il Coordinatore Tecnico Provinciale si avvale dello Staff Tecnico Provinciale per lo svolgimento della sua attività.

51.2 Lo Staff Tecnico Provinciale è composto da operatori del settore dello sport presenti nel territorio provinciale che siano in possesso delle specifiche competenze culturali, tecniche ed organizzative in campo sportivo necessarie alla realizzazione dei programmi e dei progetti sportivi.

51.3 I componenti dello Staff Tecnico Provinciale sono individuati dal Presidente in collaborazione con il Coordinatore Tecnico Provinciale per la successiva nomina da parte della Giunta Provinciale.

Successivamente alla nomina il Comitato ne dà formale comunicazione, corredata dal curriculum per la verifica dei titoli e delle professionalità, alla Direzione competente.

Articolo 52 - I Fiduciari Locali - Nomina

52.1 Sono nominati dal Presidente ove se ne ravvisi l'opportunità al fine di incrementare l'attività sportiva esistente o svilupparla in ambiti:

- a) comprensoriali (aggregazioni sovracomunali);
- b) comunali;
- c) circoscrizionali.

52.2 Per essere nominati Fiduciari Locali bisogna possedere i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 9.

Articolo 53 - I Fiduciari Locali - Compiti

I Fiduciari locali:

- a) collaborano con il Presidente e con gli Organi del Comitato Provinciale per l'attuazione degli indirizzi di politica sportiva sul territorio di competenza;
- b) assicurano i rapporti a livello locale con le Associazioni e le Società Sportive;
- c) collaborano con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI;
- d) espletano compiti di collegamento con le Istituzioni pubbliche locali allo scopo di favorire la pratica sportiva e, in particolare, garantire l'uso degli impianti da parte delle società sportive;
- e) collaborano con le Società Sportive e gli organi delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all'attività promozionale e allo sviluppo della pratica sportiva;
- f) partecipano, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale e, se fiduciari cooptati, alle riunioni di Giunta Provinciale;
- g) relazionano della loro attività al Presidente del Comitato Provinciale.

CAPO III - NORME PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Articolo 54 - Comitati Provinciali di Trento e Bolzano

Ai Comitati Provinciali CONI nelle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le norme del presente Regolamento che disciplinano i Comitati Regionali, ad eccezione per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea Elettiva cui si fa invece riferimento alle norme che disciplinano l'Assemblea Provinciale.

CAPO IV - NORME PER LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Articolo 55 - Comitato Regionale CONI Valle d'Aosta

55.1 Nell'ambito della Regione Valle d'Aosta il Comitato Regionale CONI svolge anche le funzioni di quello provinciale secondo le norme del presente Regolamento.

55.2 Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dai Presidenti o Delegati Regionali facenti funzione di Presidente delle FSN riconosciute dal CONI con competenza territoriale solo per la Regione Valle d'Aosta;
- b) da due rappresentanti degli Atleti e uno dei Tecnici Sportivi presenti sul territorio regionale;
- c) da tre rappresentanti delle DSA riconosciute dal CONI presenti sul territorio regionale;
- d) da cinque rappresentanti degli EPS riconosciuti dal CONI presenti sul territorio regionale;
- e) da un rappresentante delle AB riconosciute dal CONI e presenti sul territorio regionale.

55.3 La Giunta Regionale è composta:

- a) dal Presidente stesso del Comitato Regionale, che la presiede;
- b) da 7 componenti, nominati dallo stesso Presidente Regionale CONI, di cui 3 appartenenti alle FSN, 1 in rappresentanza delle DSA, 1 rappresentanza degli EPS, da 1 Atleta e da 1 Tecnico Sportivo;

detti componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 56 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si applicano, se compatibili, le analoghe disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI

Articolo 57 - Riunioni ordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale.

57.1 I Consigli Regionali e Provinciali sono convocati dai rispettivi Presidenti, o nei casi previsti da chi li sostituisce, in seduta ordinaria non meno di tre volte l'anno.

57.2 La convocazione è effettuata con i mezzi più idonei anche per via telematica, con l'indicazione della data, ora, luogo ed ordine del giorno a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute, in prima e seconda convocazione, almeno otto giorni feriali prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 58 - Riunioni straordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale.

58.1 I Consigli Regionali e Provinciali sono convocati in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto o della maggioranza dei membri di Giunta, con l'espressa indicazione della proposta di ordine del giorno.

58.2 La richiesta di riunione di Consiglio straordinaria che riguardi la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Comitato deve essere sottoscritta dalla metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto.

58.3 La riunione straordinaria deve aver luogo entro otto giorni feriali, successivi a quello non festivo in cui è pervenuta la richiesta, ovvero l'ultima richiesta motivata in caso di istanze separate, dandone informazione almeno quattro giorni prima della data della riunione.

Articolo 59 - Riunioni ordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

59.1 Le Giunte Regionali e Provinciali sono convocate dai rispettivi Presidenti, o nei casi previsti da chi li sostituisce, in seduta ordinaria non meno di sei volte l'anno.

59.2 La convocazione è effettuata con i mezzi più idonei anche per via telematica, con l'indicazione della data, ora, luogo ed ordine del giorno a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare alle singole sedute, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 60 - Riunioni straordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

60.1 Le Giunte Regionali e Provinciali sono convocate in riunione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo, calcolato per eccesso, dei componenti.

60.2 La riunione straordinaria deve aver luogo entro otto giorni feriali, successivi a quello non festivo in cui è pervenuta la richiesta, ovvero l'ultima richiesta motivata in caso di istanze separate, dandone informazione almeno due giorni prima della data della riunione.

Articolo 61 - Norme comuni per le riunioni delle strutture territoriali

61.1 Possono essere assunte deliberazioni solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Per l'eventuale inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, gli interessati devono far pervenire al Presidente Regionale o al Presidente Provinciale, o a chi li sostituisce, la relativa richiesta scritta almeno tre giorni feriali prima dell'inizio della riunione o, nel caso di unanimità dei presenti, anche immediatamente prima della riunione. Tale possibilità è consentita solo per le riunioni ordinarie.

61.2 Qualora non sia presente il Segretario del Comitato il Presidente della riunione invita altro funzionario del Comitato o, in mancanza, invita un membro della Giunta a redigere il verbale. I successivi adempimenti ed incombenze rimangono a carico del Segretario del Comitato.

Articolo 62 - Validità delle riunioni

62.1 La seduta è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto, compreso chi la presiede; in seconda convocazione, per il solo Consiglio, quando sia presente almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto, compreso chi la presiede.

62.2 Per le riunioni di Giunta non è prevista la seconda convocazione.

Articolo 63 - Rappresentanza per delega

63.1 A tutte le riunioni di Consiglio è ammessa delega scritta, con firma autografa in originale, in favore di un altro componente del Consiglio stesso.

63.2 Ogni Consigliere potrà presentare al massimo una delega.

63.3 Le deleghe rilasciate in assenza dei requisiti formali e sostanziali di cui sopra sono da ritenersi nulle.

63.4 Alle riunioni di Giunta non è ammessa delega né per la partecipazione né per il voto.

Articolo 64 - Validità dei provvedimenti

64.1 Le deliberazioni si intendono validamente adottate se prese a maggioranza degli intervenuti aventi diritto a voto.

64.2 A parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato, ad eccezione della votazione della mozione di sfiducia al Presidente.

64.3 La votazione relativa all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente viene eseguita a scrutinio segreto.

Articolo 65 - Forma e ratifica dei provvedimenti

65.1 I verbali delle riunioni delle strutture collegiali territoriali, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione nonché dai relativi segretari, sono approvati dalla stessa struttura, Consiglio o Giunta, al termine della riunione stessa o in quella successiva.

65.2 Gli eventuali provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Regionale o dal Presidente Provinciale sono ratificati nel corso della prima riunione utile, successiva alla data dei provvedimenti, rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale.

65.3 Tutti i provvedimenti delle strutture collegiali territoriali devono risultare da appositi verbali delle riunioni a cura dei Segretari Regionali o Provinciali interessati e devono essere inviati in copia, entro 10 giorni dall'approvazione, alla Direzione competente.

Articolo 66 - Controlli sulle strutture territoriali.

66.1 Il controllo sulla gestione amministrativa delle strutture territoriali viene esercitato nel rispetto delle procedure previste dalla Direzione competente.

Il controllo avviene tramite la definizione di un piano annuale che definisce quanti e quali Comitati saranno sottoposti a verifica, le finalità e le modalità delle verifiche. L'attività sarà svolta con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio di Controllo Interno del CONI.

66.2 Il controllo sulla contabilità per il Comitato Regionale e per il Comitato Provinciale viene esercitata dal rispettivo Revisore Contabile.

In particolare l'attività di controllo deve essere rivolta:

- a) in generale al rispetto delle disposizioni normative, al principio di correttezza amministrativa, di equilibrio economico;
- b) a verifiche in relazione alla compilazione del budget, delle rimodulazioni al budget e del conto consuntivo;
- c) a verifiche sulla gestione ordinaria e sulle singole scritture contabili;
- d) a verifiche sugli adempimenti fiscali e previdenziali.

TITOLO V

CONFERENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 67 - Definizione

67.1 La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali è un organismo a supporto dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI con compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione territoriale.

67.2 La sua attività è volta a garantire ed a favorire la partecipazione attiva delle strutture territoriali alla formazione delle politiche e delle attività sportive dell'Ente in rappresentanza degli Organi territoriali presso gli Organi Centrali del CONI.

Articolo 68 - Requisiti

Per essere eletti alla carica di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali i candidati devono essere Presidenti in carica dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI.

Articolo 69 - Decadenza

Tutti i componenti della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali decadono dalla carica per il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento e per dimissioni.

Articolo 70 - Integrazione delle cariche vacanti

70.1 In caso di dimissioni o di definitiva vacanza dalla carica di componente della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali, il posto rimasto vacante deve essere integrato dal primo dei non eletti della rispettiva zona geografica di appartenenza del componente.

70.2 In assenza della suddetta condizione si procede ad integrare il posto vacante con nuove elezioni secondo le modalità previste dall'articolo 82.

Articolo 71 - Il Presidente

71.1 La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali è presieduta dal Presidente del CONI o da un suo delegato membro della Giunta Nazionale del CONI, o in loro assenza dal Vice Presidente nominato dallo stesso Presidente fra i componenti della Conferenza.

71.2 Il Presidente del CONI, quale Presidente della Conferenza:

- a) convoca, in forma scritta e almeno otto giorni feriali prima della riunione, la Conferenza quando lo ritiene opportuno, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno tre volte l'anno e ne coordina i lavori;
- b) cura i rapporti tra la Conferenza, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale del CONI;
- c) sottopone alla Conferenza l'esame dei vari argomenti riguardanti la politica sportiva dell'Ente sul territorio, con particolare riferimento alle problematiche dell'organizzazione territoriale;
- d) riferisce alla Giunta Nazionale ed al Consiglio Nazionale del CONI le proposte avanzate dalla Conferenza relative alle questioni sportive nazionali e territoriali.

Articolo 72 - I Componenti

72.1 Oltre che dal Presidente, la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali del CONI è composta da:

- a) il Segretario Generale o suo delegato;
- b) i due rappresentanti delle Strutture Territoriali presenti nella Giunta Nazionale;
- c) i tre Presidenti Regionali CONI e i tre Presidenti Provinciali CONI eletti a far parte del Consiglio Nazionale del CONI;
- d) i sei Presidenti Regionali eletti, due per ciascuna zona geografica così come previste dall'articolo 74;
- e) i quattordici Presidenti Provinciali eletti, cinque per ciascuna delle zone A e C e quattro per la zona B, così come previste dall'articolo 74 del presente Regolamento;

Svolge le funzioni di Segretario un incaricato dal Segretario Generale o dal suo delegato.

72.2 Intervengono alle riunioni, senza diritto a voto, quanti altri il Presidente intende invitare.

72.3 Non è possibile delegare la partecipazione alle riunioni della Conferenza.

Articolo 73 - Compiti

La Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali:

- a) coordina e rappresenta le strutture territoriali;
- b) individua i nominativi dei Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione di commissioni di studio e di lavoro;
- c) propone alla Giunta Nazionale del CONI il Regolamento delle strutture territoriali e le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso;
- d) fornisce la propria consulenza agli Organi del CONI, centrali e territoriali, che la richiedono;
- e) avanza proposte agli Organi centrali e territoriali per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico delle attività sportive ed alla loro gestione, alla tutela sanitaria, all'aggiornamento dei quadri dirigenti, tecnici e organizzativi del volontariato sportivo, all'utilizzo dei finanziamenti a sostegno delle attività sportive;
- f) suggerisce criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi ai Comitati CONI.

TITOLO VI

LE ASSEMBLEE ELETTIVE

CAPO I - ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 74 - Elezioni Rappresentanti Territoriali

74.1 Ai fini della elezione dei Componenti la Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali previsti alle lettere d) ed e) dell'articolo 72, e ai fini della elezione dei tre Presidenti Regionali e dei tre Presidenti Provinciali nel Consiglio Nazionale del CONI di cui alla lettera c) dell'articolo 72, il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti tre zone geografiche:

Zona A: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento;

Zona B: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Zona C: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

74.2 La sede per lo svolgimento delle Assemblee elettive zonali sarà individuata dal Segretario Generale o suo delegato, cui spetta anche l'indizione delle Assemblee. La convocazione, in forma scritta, dovrà essere comunicata e almeno quindici giorni feriali prima dell'Assemblea.

Articolo 75 - Organi

Sono Organi delle Assemblee Elettive della Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) la Commissione Verifica Poteri;
- d) gli Scrutatori.

7m

BR

Articolo 76 - Presidente dell'Assemblea

76.1 Il Presidente dell'Assemblea, persona diversa da un candidato e da un avente diritto a voto, viene eletto, anche per acclamazione dalla stessa, ed ha il compito di dirigere i lavori.

76.2 Nell'ambito della direzione dei lavori:

- a) concede o toglie la parola a chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- c) proclama gli eletti dall'Assemblea;
- d) cura, unitamente al Segretario dell'Assemblea, la stesura del verbale, sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea stessa.

Articolo 77 - Segretario dell'Assemblea

77.1 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate a un delegato del Segretario Generale, che si avvarrà della collaborazione del Comitato sede dell'Assemblea.

77.2 Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dei lavori della stessa, sottoscriverlo unitamente al Presidente e depositarlo, con tutti gli atti ufficiali, entro dieci giorni dalla data di svolgimento della medesima presso la Direzione competente.

Articolo 78 - Commissione Verifica Poteri – Nomina

78.1 La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Segretario Generale o suo delegato, è costituita da tre membri effettivi e due supplenti, ed è composta nel modo di seguito indicato:

- un delegato del Segretario Generale svolge funzioni di Presidente;
- un Presidente Regionale e un Presidente Provinciale, con funzioni di componenti effettivi;
- un Presidente Regionale e un Presidente Provinciale, con funzioni di componenti supplenti.

78.2 La nomina a componente è incompatibile con la candidatura alla carica per la cui elezione è indetta l'Assemblea.

78.3 La composizione della Commissione Verifica Poteri deve essere indicata nella lettera di convocazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 79 - Commissione Verifica Poteri - Compiti

79.1 La Commissione Verifica Poteri, nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'inizio della stessa per assolvere a quanto previsto ai punti seguenti:

- a) esamina gli eventuali ricorsi dei candidati alla esclusione effettuata dall'Ufficio Elettorale Centrale di cui all'articolo 91 e ne redige il verbale;
- b) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
- c) verifica la regolarità di eventuali deleghe ed autocertificazioni e la sottoscrizione in forma autografa;
- d) verifica la corrispondenza tra i nominativi dei presenti e il numero dei voti con gli elenchi degli aventi diritto a voto;
- e) accerta la validità della composizione dell'Assemblea;
- f) constatata la validità dell'Assemblea, redige il verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea.

79.2 La Commissione Verifica Poteri termina il suo mandato con la chiusura dell'Assemblea.

Articolo 80 - Scrutatori

80.1 Ai tre scrutatori dell'Assemblea, eletti anche per acclamazione dalla stessa, è affidato il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

80.2 L'elezione a scrutatore dell'Assemblea è incompatibile con la candidatura alla carica per la cui elezione è indetta l'Assemblea.

Articolo 81 - Procedure per la presentazione delle candidature

81.1 I presidenti Regionali e Provinciali che intendono candidarsi alla carica di componente della Conferenza Nazionale, di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 72, devono presentare alla competente Direzione la propria candidatura.

81.2 La candidatura è relativa all'elezione per la zona geografica di appartenenza e deve pervenire entro dieci giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea.

81.3 Nei successivi cinque giorni la Direzione competente dovrà redigere l'elenco con l'indicazione, in ordine alfabetico, dei Presidenti candidati provvedendo alla pubblicazione e all'invio dell'elenco a tutte le strutture territoriali.

81.4 Comunicazione, debitamente motivata, dell'esclusione della candidatura deve essere data dall'Ufficio Elettorale Centrale, a mezzo telegramma all'escluso e per conoscenza a tutti i candidati della stessa zona geografica.

81.5 Avverso l'esclusione dall'elenco, l'interessato potrà fare ricorso in prima istanza alla Commissione Verifica Poteri, che deciderà a maggioranza, ed in seconda istanza all'Assemblea Elettiva che deciderà, in via definitiva per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida con l'esclusione del voto del reclamante.

Articolo 82 - Modalità di votazione

82.1 Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti Regionali e Provinciali nella Conferenza Nazionale delle Strutture Territoriali si effettuano nello stesso giorno, nelle rispettive tre zone di appartenenza, a scrutinio segreto e possono tenersi anche in unica sede.

82.2 L'Assemblea elettorale di ogni zona geografica è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo, calcolato per eccesso, degli aventi diritto a voto.

82.3 Al fine di garantire una più ampia rappresentatività territoriale, le votazioni si svolgono nella sequenza di seguito indicata:

- a) votazione dei due Presidenti Regionali;
- b) spoglio e scrutinio delle schede;
- c) proclamazione degli eletti;
- d) votazione dei quattro o dei cinque Presidenti Provinciali, rispettivamente per la zona B e per le zone A e C. Sono eleggibili i candidati appartenenti a regioni che non siano già rappresentate dai due Presidenti Regionali eletti salvo l'ipotesi di assenza di candidature nelle regioni non già rappresentate dai Presidenti Regionali;
- e) spoglio e scrutinio delle schede;
- f) proclamazione degli eletti.

82.4 Si possono esprimere due preferenze per l'elezione dei Presidenti Regionali e tre per le elezioni dei Presidenti Provinciali.

82.5 E' ammessa una sola delega per l'elezione dei Presidenti Regionali ad un Presidente Regionale della stessa zona geografica.

82.6 E' ammessa una sola delega per l'elezione dei Presidenti Provinciali ad un Presidente Provinciale della stessa zona geografica.

82.7 Vengono eletti i candidati più votati. In caso di parità di voti all'ultimo posto valido per essere eletti si effettua il ballottaggio.

CAPO II - ASSEMBLEE ELETTIVE DEI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI

Articolo 83 - L'Assemblea Elettiva Regionale ordinaria e straordinaria.

Per eleggere il Presidente del Comitato Regionale, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria elettiva convocando i componenti del Consiglio Regionale così come previsti all'articolo 21 e nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla circolare emanata dal Segretario Generale o da un suo delegato.

Articolo 84 - L'Assemblea Elettiva Provinciale ordinaria e straordinaria.

Per eleggere il Presidente del Comitato Provinciale, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria elettiva convocando i componenti del Consiglio Provinciale così come previsti all'articolo 41 e nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla circolare emanata dal Segretario Generale o da un suo delegato.

Articolo 85 - Organi

Sono Organi delle Assemblee Regionali o Provinciali elettive, ordinarie o straordinarie:

- a) Il Presidente;
- b) Il Segretario;
- c) la Commissione Verifica Poteri;
- d) gli Scrutatori.

Articolo 86 - Presidente dell'Assemblea

86.1 Il Presidente dell'Assemblea, persona diversa da un candidato e da un avente diritto a voto, viene eletto, anche per acclamazione dalla stessa, ed ha il compito di dirigere i lavori.

86.2 Nell'ambito della direzione dei lavori:

- a) concede o toglie la parola a chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
- c) proclama gli eletti dall'Assemblea;
- d) cura, unitamente al Segretario del Comitato, la stesura del verbale, sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea stessa.

Articolo 87 - Segretario dell'Assemblea

87.1 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario del Comitato interessato; in caso di assenza il Segretario viene nominato dall'Assemblea stessa.

87.2 Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dei lavori della stessa, sottoscriverlo unitamente al Presidente e depositarlo, con tutti gli atti ufficiali, presso la sede del Comitato, ove rimane a disposizione dei componenti il Consiglio Regionale o Provinciale. Copia dello stesso e degli atti ufficiali deve essere trasmessa, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, alla Direzione competente.

Articolo 88 - La Commissione Verifica Poteri - Nomina

88.1 La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, ed è nominata dai componenti della Giunta Regionale o Provinciale tra i membri appartenenti al Consiglio Regionale o Provinciale, con o senza diritto a voto con esclusione del Segretario del Comitato.

88.2 La sua composizione deve essere indicata nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

88.3 La nomina di componente la Commissione Verifica Poteri è incompatibile con la candidatura alla carica di Presidente Regionale o Provinciale.

Articolo 89 - La Commissione Verifica Poteri - Compiti

89.1 La Commissione Verifica Poteri, nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'inizio della stessa per assolvere a quanto previsto ai punti seguenti:

- a) esamina gli eventuali ricorsi dei candidati alla esclusione effettuata dall'Ufficio Elettorale Centrale di cui all'articolo 91 e ne redige il verbale;
- b) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
- c) verifica la regolarità di eventuali deleghe ed autocertificazioni e la sottoscrizione in forma autografa;
- d) verifica la corrispondenza tra i nominativi dei presenti e il numero dei voti con gli elenchi degli aventi diritto a voto;
- e) accerta la validità della composizione dell'Assemblea;
- f) constatata la validità dell'Assemblea, redige verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea.

89.2 La Commissione Verifica Poteri termina il suo mandato con la chiusura dell'Assemblea.

Articolo 90 - Scrutatori

90.1 Ai tre scrutatori dell'Assemblea, eletti anche per acclamazione dalla stessa, è affidato il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

90.2 L'elezione a scrutatore dell'Assemblea è incompatibile con la candidatura alla carica di Presidente Regionale o Provinciale.

Articolo 91 - Ufficio Elettorale Centrale

In occasione del rinnovo delle cariche in seno alle strutture territoriali del CONI per ogni quadriennio olimpico, è costituito presso la competente Direzione, con delibera di Giunta Nazionale, l'Ufficio Elettorale Centrale con i seguenti compiti:

- a) informare sulle procedure elettorali e sulla esecuzione delle stesse mediante la predisposizione ed inoltro di circolari attuative;
- b) predisporre gli elenchi degli aventi diritto a voto in accordo con le comunicazioni delle Segreterie Nazionali delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB e in raccordo con le Segreterie dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI;
- c) verificare la rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento, comunicando l'eventuale esclusione con debita motivazione;
- d) verificare i verbali delle Commissioni Verifica Poteri e delle Assemblee;
- e) predisporre gli atti susseguenti alle Assemblee per la Giunta Nazionale;
- f) curare la divulgazione dei risultati elettorali delle strutture territoriali.

Articolo 92 - Procedure

92.1 Le Assemblee elettive ordinarie si svolgono nei termini appositamente stabiliti dal Presidente del CONI.

92.2 Il Segretario Generale o un suo delegato emana apposita circolare per definire le modalità elettive ed i termini entro i quali devono concludersi le relative elezioni.

92.3 Le Assemblee elettive ordinarie o straordinarie, Regionali e Provinciali, accertata la validità della costituzione, provvedono a:

- a) eleggere il proprio Presidente e i tre scrutatori;
- b) deliberare a maggioranza del 50% più uno, calcolata per eccesso, in via definitiva per appello nominale sui ricorsi proposti avverso le posizioni considerate irregolari dalla Commissione Verifica Poteri, così come indicato all'articolo 89;
- c) discutere eventuali programmi presentati dai candidati;
- d) eleggere il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale;

Articolo 93 - Indizione e Convocazione

93.1 Il Presidente del Comitato interessato indice, nella prima riunione utile di Giunta, l'Assemblea elettiva indicandone la data ed il luogo di svolgimento.

93.2 La convocazione delle rispettive Assemblee elettive viene effettuata dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e, nei casi previsti, dal Reggente o dal Commissario Straordinario, anche in forma telematica, a tutti gli aventi diritto a partecipare, entro i termini previsti nell'apposita circolare emanata dal Segretario Generale o da un suo delegato.

93.3 La convocazione deve essere accompagnata dall'elenco degli aventi diritto a voto predisposto e trasmesso dall'Ufficio Elettorale Centrale.

93.4 La stessa deve, altresì, riportare la composizione della Commissione Verifica Poteri e le indicazioni relative al funzionamento della stessa.

Articolo 94 - Partecipazione

E' compito del Presidente Regionale o Provinciale uscente emanare anticipatamente le opportune disposizioni per la presenza in aula di eventuali invitati e degli organi di informazione.

Articolo 95 - Diritto a voto

95.1 Hanno diritto a partecipare con diritto a voto alle Assemblee ordinarie e/o straordinarie elettive, Regionali o Provinciali, i componenti dell'Assemblea Regionale o Provinciale, così come riportato rispettivamente agli articoli 83 e 84;

95.2 Hanno altresì diritto a partecipare, senza diritto a voto, i candidati non componenti le Assemblee Regionali e Provinciali, nonché i componenti uscenti del Consiglio Regionale o Provinciale e della Giunta Regionale o Provinciale.

95.3 L'Ufficio Elettorale Centrale predispone gli elenchi degli aventi diritto a voto in raccordo con le Segreterie dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI e con le comunicazioni delle Segreterie Nazionali delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB.

95.4 Gli elenchi degli aventi diritto a voto sono pubblicati almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso gli Albi delle sedi Regionali e Provinciali a cura del Segretario del Comitato, che ne dà altresì comunicazione alle FSN, alle DSA, agli EPS e alle AB presenti sul territorio, con i mezzi ritenuti più idonei.

95.5 Possono esercitare il diritto di voto le FSN, le DSA, gli EPS che hanno almeno una società sportiva iscritta nel Registro Nazionale delle Società Sportive nell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea.

95.6 I Delegati, facenti funzione di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea

95.7 I Presidenti uscenti Regionali o Provinciali CONI non hanno diritto a voto, così come i Presidenti Onorari.

Articolo 96 - Rappresentanza per delega nelle Assemblee elettive

96.1 Nelle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie, Regionali o Provinciali, è ammessa una sola delega scritta in favore di un altro componente del Consiglio stesso.

96.2 La delega deve essere redatta su carta intestata dell'Organo territoriale di appartenenza, con firma autografa in originale del delegante avente diritto a voto.

96.3 Le deleghe rilasciate in assenza dei requisiti formali e sostanziali di cui sopra sono da ritenersi nulle.

Articolo 97 - Validità delle Assemblee elettive

97.1 Le Assemblee elettive sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti i due terzi, calcolati per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione quando sia presente la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto.

97.2 La sussistenza del quorum costitutivo va verificata a cura della Commissione Verifica Poteri prima di ogni votazione.

97.3 In caso che l'Assemblea non sia validamente costituita né in prima né in seconda convocazione, deve essere riconvocata entro trenta giorni.

97.4 In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, anche in questa seconda ipotesi, la Giunta Nazionale nominerà un Commissario con il compito di indire una nuova Assemblea straordinaria elettiva.

Articolo 98 - Procedure per la presentazione delle candidature

98.1 Chi intende candidarsi deve far pervenire al Comitato territoriale interessato, almeno quattro giorni liberi prima della data di svolgimento dell'Assemblea:

- a) la propria candidatura redatta in forma scritta con firma autografa in originale e con l'indicazione del Comitato per il quale concorre;
- b) la dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
- c) il modello riportante le firme di presentazione di membri del Consiglio fissate nel numero non inferiore a otto e non superiore a quindici.

98.2 Ogni membro del Consiglio può rilasciare una sola firma di presentazione, le firme apposte su più di una candidatura non sono ritenute valide per nessuna delle proposte di candidatura che recano la firma stessa.

98.3 Eventuali firme oltre la quindicesima vengono considerate non apposte.

98.4 L'elenco dei candidati ammessi deve essere trasmesso agli interessati ed alla Direzione competente ed affisso agli Albi del Comitato interessato.

98.5 L'eventuale esclusione di un candidato, da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale, debitamente motivata, deve essere comunicata, tramite telegramma, all'escluso, che può presentare ricorso ai sensi dell'articolo 89 alla Commissione Verifica Poteri.

98.6 L'esclusione del candidato deve essere comunicata agli altri candidati.

Articolo 99 - Relazione programmatica

99.1 Il candidato può rendere nota la propria relazione programmatica, mediante i mezzi ritenuti più idonei, per dare alla stessa la massima pubblicità, prima della data dello svolgimento dell'Assemblea.

99.2 Il Comitato deve garantire la stessa diffusione della relazione programmatica di ciascun candidato, depositata ufficialmente al momento della candidatura.

Articolo 100 - Sistemi e procedure di votazione

100.1 Le elezioni per la carica di Presidente Regionale o Presidente Provinciale devono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto e con il sistema della preferenza unica.

100.2 Le schede devono essere predisposte con i nominativi dei candidati elencati in ordine alfabetico.

100.3 In caso di controversia circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

100.4 Tutte le schede devono essere controfirmate, prima della votazione, dal Presidente e dal Segretario e al termine della votazione raccolte in buste sigillate e conservate allegate al verbale dell'Assemblea.

Articolo 101 - Maggioranze elettive

101.1 Viene eletto Presidente del Comitato Regionale o Provinciale il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

101.2 Le eventuali schede bianche e nulle sono considerate voti validamente espressi.

101.3 Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta si procede a successive votazioni eliminando ad ogni votazione il candidato che ha raccolto il minor numero di voti.

101.4 Non si procede all'eliminazione del candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel caso in cui ci siano solo due candidati.

101.5 Si potranno effettuare non più di tre votazioni con in ballottaggio i due candidati maggiormente votati.

101.6 Qualora non fosse raggiunto da nessun candidato il quorum elettivo di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea scioglierà la stessa che sarà riconvocata in seduta straordinaria dal Presidente uscente del Comitato entro trenta giorni.

Articolo 102 - Gestione provvisoria - Passaggio delle consegne

102.1 Il Presidente Regionale, il Presidente Provinciale, il Reggente o il Commissario Straordinario uscenti, restano in carica nel rispettivo Comitato fino alle elezioni del nuovo Presidente per gestire l'ordinaria amministrazione.

102.2 Il passaggio delle consegne ai nuovi eletti è effettuato, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello dell'avvenuta elezione alla presenza di un funzionario designato dal Segretario Generale o da un suo delegato, il quale provvede alla stesura del relativo verbale firmato dal Presidente uscente e dal Presidente neoeletto e controfirmato da lui stesso.

CAPO III – ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI SPORTIVI

Articolo 103 - Modalità

103.1 Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'articolo 92 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI, per il tramite dei Presidenti o dei delegati facenti funzione

di Presidente dei Comitati territorialmente omologhi Regionali e Provinciali delle FSN e delle DSA, convocano, in apposita assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, gli Atleti e i Tecnici Sportivi indicati quali rappresentanti di categoria per il Comitato Regionale o Provinciale FSN o della DSA.

103.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolati per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

103.3 Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Consiglio Provinciale del CONI, con il sistema della preferenza unica, i due Atleti e il Tecnico Sportivo che abbiano riportato il maggior numero di voti.

103.4 In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

103.5 Nell'Assemblea elettiva è ammessa una sola delega in favore di atleti o tecnici sportivi presenti in Assemblea.

103.6 Hanno diritto a partecipare all'Assemblea senza diritto a voto i candidati non facenti parte dell'Assemblea individuata nel presente articolo.

Articolo 104 - Candidature

Gli Atleti e i Tecnici Sportivi che intendono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato la propria candidatura almeno quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 105 - Norme di rinvio

Con riferimento al presente Capo, per quanto concerne le Assemblee elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'eventuale esclusione della candidatura, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee e le procedure di votazione, si applicano, in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI di cui al Capo II del presente Titolo.

CAPO IV - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI

Articolo 106 - Modalità

106.1 Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'articolo 92 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI convocano, in apposita Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, i Presidenti o i Delegati facenti funzione di Presidente, a livello Regionale o Provinciale, delle DSA riconosciute dal CONI e presenti sul territorio.

106.2 Se trattasi di nominati, hanno diritto di voto in presenza nel territorio di competenza di almeno una società sportiva iscritta nel Registro Nazionale delle Società Sportive nell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea.

106.3 Gli eventuali candidati che ricoprono la carica di Presidente o Delegato facente funzione di Presidente di DSA, hanno diritto a voto.

106.4 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

106.5 Il sistema della votazione prevede tre preferenze.

106.6 Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Consiglio Provinciale del CONI i primi tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

106.7 In caso di parità di voti riportati al terzo posto si procederà al ballottaggio.

106.8 Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI in rappresentanza delle DSA sono ammesse deleghe a favore di componente della struttura regionale o provinciale della stessa DSA.

Articolo 107 - Candidature

I rappresentanti dei Comitati Regionali o Provinciali delle DSA che intendono candidarsi rispettivamente, alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato la propria candidatura almeno quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 108 - Norma di rinvio

Con riferimento al presente Capo, per quanto concerne le Assemblee elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'eventuale esclusione della candidatura, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano, in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI di cui al Capo II del presente Titolo.

CAPO V - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Articolo 109 - Modalità

109.1 Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'articolo 92 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI convocano in apposita Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria i Presidenti o i Delegati facenti funzione di Presidente, dei Comitati Regionali o Provinciali degli EPS riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio.

109.2 Se trattasi di nominati, hanno diritto di voto in presenza nel territorio di competenza di almeno una società sportiva iscritta nel Registro Nazionale delle Società Sportive nell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea.

109.3 Gli eventuali candidati che ricoprono la carica di Presidente o Delegato facente funzione di Presidente di EPS, hanno diritto a voto.

109.4 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

109.5 Il sistema della votazione prevede cinque preferenze.

109.6 Vengono eletti a far parte del Consiglio Regionale o Consiglio Provinciale del CONI i primi cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

109.7 In caso di parità di voti riportati al quinto posto si procederà al ballottaggio.

109.8 Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI in rappresentanza degli EPS sono ammesse deleghe a favore di componente della struttura regionale o provinciale dello stesso EPS.

Articolo 110 - Candidature

I rappresentanti dei Comitati Regionali o Provinciali degli EPS che intendono candidarsi rispettivamente alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato la propria candidatura almeno quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 111 - Norma di rinvio

Con riferimento al presente Capo, per quanto concerne le Assemblee elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'eventuale esclusione della candidatura, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano, in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI di cui al Capo II del presente Titolo.

CAPO VI - ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL CONI

Articolo 112 - Modalità

112.1 Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'articolo 92 i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI convocano, in apposita Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, i Presidenti o i Delegati facenti funzione di Presidente, eletti a livello Regionale o Provinciale, delle AB riconosciute dal CONI e presenti sul territorio.

112.2 Gli eventuali candidati che ricoprono la carica di Presidente o Delegato facente funzione di Presidente di AB, hanno diritto a voto.

112.3 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno, calcolata per eccesso, degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

112.4 Il sistema della votazione prevede una preferenza.

112.5 Viene eletto a far parte del Consiglio Regionale o Consiglio Provinciale del CONI, con il sistema della preferenza unica, il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

112.6 In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

112.7 Nell'Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI in rappresentanza delle AB sono ammesse deleghe a favore di altro componente della struttura regionale o provinciale della stessa AB.

Articolo 113 - Candidature

I rappresentanti delle AB, eletti a livello regionale o provinciale, che intendono candidarsi, rispettivamente, alla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale del CONI, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato interessato la propria candidatura almeno quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa.

Articolo 114 - Norma di rinvio

Con riferimento al presente Capo, per quanto concerne le Assemblee elettive, Regionali o Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie o straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'eventuale esclusione della candidatura, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, le procedure di votazione, si applicano, in quanto compatibili, le analoghe disposizioni previste per eleggere i Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI di cui al Capo II del presente Titolo.

m

AS